MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Viale dell'Università n.4 – 00185 ROMA

C/5 - 45421

- 4 GIU. 2010

A ELENCO INDIRIZZI

IN ALLEGATO

Oggetto : impugnativa sanzioni disciplinari

Dall'esame dei carteggi pervenuti a questa Divisione sono emerse talune incertezze da parte degli uffici che in sede locale trattano la disciplina per il personale civile relativamente al regime di impugnativa delle sanzioni disciplinari.

Si ritiene quindi utile ed opportuno rammentare che dalla data dell'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 (15 novembre 2009) non è più ammessa l'impugnazione di sanzioni disciplinari innanzi ai collegi arbitrali di disciplina.

Pertanto le controversie relative al procedimento ed alle sanzioni disciplinari sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in veste di giudice del lavoro secondo le procedure previste dagli artt. 63 ss D.Lgs 165/01 e dagli artt. 409 ss codice procedura civile. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Capo III (artt 8 ss) DPR 1199/71.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INT
Dirigente dott. Franco LUNERTI